



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

PORTO DI PESARO

LOTTO II

ESECUZIONE DI RILIEVO BATIMETRICO CON TECNOLOGIA MBES PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO:

2

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SCALA:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Pellegrini

PROGETTISTI

Ing. Laura Rotoloni

Dott. Luca Grisostomi

COLLABORATORI

Ing. Cristina Cianca

Ing. Silvia Pieroni

PROTOCOLLO / DATA:



Autorità di Sistema Portuale
del
Mare Adriatico Centrale

ARR-006180-24_07_2018

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI

CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DEI SERVIZI

ART. 1- NATURA ED OGGETTO DEI SERVIZI

Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha per oggetto i servizi di ***“Esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia MBES – Lotto II – Porto di Pesaro”***, con ordine di ***“Rilievo Speciale Nazionale”*** attestato da Idrografo abilitato FIG/IHO/ICA di categoria A, da effettuarsi nel Porto di Pesaro, in ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico per la Standardizzazione dei Rilievi Idrografici, di cui alla normativa dell'Istituto Idrografico della Marina Militare del 22 marzo 2016 n. I.I.3176 (Disciplinare tecnico).

ART. 2 - AMMONTARE DEI SERVIZI

Il presente appalto è dato nella forma a corpo.

L'importo dell'appalto ammonta ad euro 28.251,89 (diconsi ventottomiladuecentocinquantuno/89) ed è così composto:

- € 28.251,89 (diconsi ventottomiladuecentocinquantuno/89) a corpo, comprensivi di € 578,32 (diconsi cinquecentosettantotto/32) per costi della sicurezza a corpo per l'attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori non soggetti a ribasso di cui all'art. 23, comma 15 del D. Lgs n. 50/2016.

Per quanto sopra, l'importo posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza) risulta essere pari ad € 27.673,57 (diconsi ventisettemilaseicentoseventatré/57). IVA non imponibile art.9 comma1 DPR 633/1972.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 il costo della manodopera risulta pari ad € 12.642,62 (diconsi dodicimilaseicentoquarantadue/62).

ART. 3 - DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA ESEGUIRE NELLA FORMA A CORPO

I servizi a corpo consistono nell'esecuzione di un rilievo con tecnologia multibeam echo sounder (MBES), nell'ambito del Porto di Pesaro, come indicato nella Tav.1 *“Corografia – Porto di Pesaro”*.

Tale rilievo sarà effettuato con tecnologia MBES, imbarcazione e strumentazione idonee, e con la successiva elaborazione dei dati acquisiti e restituzione grafica del rilievo predetto, corredata della documentazione finale.

Ai fini della corretta esecuzione del rilievo, nonché della elaborazione dei dati acquisiti e della presentazione dei risultati, il rilievo batimetrico dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle specifiche tecniche riportate nel *“Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici”* e relativi allegati e annessi (Disciplinare tecnico), pubblicato dall'Istituto Idrografico della Marina in data 22.03.2016 n. I.I.3176 – ed. 2016, salvo quanto espressamente regolato nel presente Capitolato e negli altri elaborati del progetto esecutivo, Relazione e Bozza di Contratto.

Il rilievo dovrà essere di *“Ordine Speciale Nazionale”* e attestato da Idrografo abilitato FIG/IHO/ICA di categoria “A”, come di seguito specificato; le fasi da seguire per la corretta esecuzione del rilievo andranno effettuate a cura dei soggetti indicati all'Art. 27 (Personale e mezzi per l'esecuzione del servizio), ai sensi del suddetto Disciplinare tecnico.

Il rilievo batimetrico interesserà le seguenti aree, così come dettagliate nella Tav. 1 "*Corografia – Porto di Pesaro*":

- area comprendente tutta l'estensione del porto, delimitata a Sud dalle banchine portuali e nei lati Nord, Est e Ovest dai punti con le seguenti coordinate WGS84 (DM):

A 12° 54' 4.539"E 43° 55' 31.097"N

B 12° 53' 58.198"E 43° 55' 28.373"N

C 12° 53' 57.622"E 43° 55' 44.728"N

D 12° 54' 30.565"E 43° 55' 45.333"N

E 12° 54' 31.396"E 43° 55' 21.619"N

F 12° 54' 27.138"E 43° 55' 21.541"N

Per completezza d'informazione nella Tav. 2 "*Area di intervento - Rilievo batimetrico anni 2013/2015*" sono riportate le ultime indagini batimetriche svolte nel porto di Pesaro e nella Tav.3 "*Computo delle aree*" sono riportate le estensioni delle aree relative alle tre fasce di prezzo.

L'estensione e le modalità necessarie per l'esecuzione del rilievo batimetrico del Porto di Pesaro risultano dagli Elaborati Grafici e dal Computo Metrico Estimativo, nonché dalle relazioni, facenti parte del progetto esecutivo.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, sottoscritto in data 27.11.2015, consultabile sul sito internet <http://www.porto.ancona.it/index.php/it/>, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Requisiti speciali e mezzi di prova

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 5.650,38 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in quanto tale importo consente da una parte la concorrenza degli operatori economici e dall'altra garantisce adeguata esperienza e stabilità finanziari dell'operatore economico che partecipa alla procedura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi di legge.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento secondo le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato prestazionale di cui all'art.27.

La comprova dei requisiti, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di una dichiarazione ove l'operatore economico dichiara quanto richiesto e dettagliato nel presente capitolato all'art.27.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti speciali di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **Fatturato specifico minimo annuo** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La percentuale del requisito in questione deve corrispondere comunque alla percentuale di prestazioni che l'operatore presente all'interno del raggruppamento intende eseguire con riferimento alla quota di partecipazione all'interno del raggruppamento.

ART.5 - VARIAZIONI DEI SERVIZI PROGETTATI

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'esecuzione prima dell'esecuzione della parte oggetto della contestazione.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti al servizio che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nell'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 ed entro i limiti ivi previsti nonché nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Gli operatori che presteranno la loro attività per i servizi in economia dovranno essere qualificati, idonei alle operazioni da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, dovranno essere altresì certificati e calibrati come richiesto.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Tutti i mezzi utilizzati sia per il trasporto di uomini e mezzi/attrezzature che per le operazioni da eseguirsi dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.6 - OSSERVANZA DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs n.50/2016, e nel regolamento in materia di contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti non ancora abrogate alla data di pubblicazione del bando.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai lavori marittimi, ai regolamenti d'igiene, di polizia urbana, a quelle sulla salute e sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei servizi (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASUR, alle norme CEI, UNI, UNI-EN - CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei marittimi a bordo.

ART.7 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le attività inerenti il rilievo di cui trattasi devono essere eseguite in osservanza delle seguenti norme ambientali e di sicurezza:

- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale);
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei marittimi a bordo;
- Legge del 28 gennaio 1994 n. 84 e ss. mm. ii. (Riordino della legislazione in materia portuale);
- Disciplinare Tecnico per la Standardizzazione dei Rilievi Idrografici dell'Istituto Idrografico della Marina n. I.I.3176, Genova 2016 (Disciplinare tecnico).

ART.8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo, escluse le analisi dei prezzi unitari, il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera, il prospetto economico.

Sono contrattualmente vincolanti, oltre le normative ambientali di cui all'articolo precedente, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il regolamento Generale dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 nelle parti ancora vigenti alla data di pubblicazione del bando;
- il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando;

- il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza fisica e salute negli ambienti di lavoro.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi dei servizi da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei servizi.

ART.9 - INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

In caso di norme del presente Capitolato Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle aree appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Prestazionale - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART.10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Avvio dell'esecuzione dei servizi all'Appaltatore, così come risultante da apposito verbale che verrà all'uopo redatto, dovrà avvenire entro n. 45 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto, nelle modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei servizi, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei servizi, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La data prevista per la consegna dei servizi verrà concordata con l'Appaltatore con anticipo di almeno giorni n. 10 rispetto alla data fissata per la sottoscrizione del relativo verbale.

La convocazione alla consegna dei servizi costituisce per l'Appaltatore titolo per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative finalizzate al conseguimento delle autorizzazioni e degli altri atti amministrativi di sua competenza per l'esecuzione dei servizi medesimi (es. ordinanze dell'Autorità Marittima, autorizzazioni all'accesso in area portuale, etc.).

L'Appaltatore dovrà quindi intraprendere immediatamente e con ogni dovuta sollecitudine, dal momento della convocazione suddetta, le pratiche amministrative di sua competenza necessarie all'avvio delle operazioni nel giorno successivo alla data della prevista consegna; laddove per ciò indugiassero, egli risponderà direttamente – salvo che per cause a lui non imputabili - di ogni ritardo derivante nell'avvio e nell'esecuzione dei servizi, nonché di ogni conseguente danno che dovesse trovarsi a subire la stazione appaltante.

All'atto della consegna dei servizi, l'Appaltatore dovrà esibire, ove non già consegnate al momento della stipula del contratto, le polizze assicurative in originale contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

Dalla data di consegna, l'Appaltatore dovrà eseguire con continuità le attività per l'esecuzione dei rilievi di cui trattasi al fine di completare gli stessi, in relazione ai programmi operativi dei servizi, entro i tempi previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei servizi e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore stesso circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei servizi e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto.

Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere (specchi acquei) o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in tempo o più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei servizi, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei servizi, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei servizi nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle attività ricadenti nelle zone non consegnate.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei servizi di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole attività ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei servizi, è obbligo dell'Appaltatore procedere con immediatezza alle attività preliminari, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai servizi, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme vigenti per la sicurezza dei lavori in mare, nonché alle norme di cui al D.Lgs. 81/08, oltre al rispetto delle norme in essere relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i servizi, ad iniziarli, proseguendoli con continuità attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei servizi, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nei successivi paragrafi inerenti sospensioni e/o proroghe.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai servizi il giorno successivo alla data del verbale di consegna salvo quanto diversamente previsto ed approvato nel programma operativo sopra nominato. Anche a tale scopo, la comunicazione della Stazione Appaltante, redatta con anticipo alla data di consegna, autorizza l'Appaltatore a provvedere all'organizzazione delle operazioni preliminari, previo coordinamento con la Stazione Appaltante, per il trasferimento dei mezzi utilizzati. Oltre a tale termine si considerano applicabili le procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, e relativo regolamento di attuazione, secondo quanto previsto all'articolo "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini".

ART.11 – PROGRAMMA OPERATIVO

Entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei servizi, l'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione un PROGRAMMA OPERATIVO, con la descrizione e il programma delle attività da svolgere.

Il suddetto programma dovrà altresì essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare ultimato il servizio entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione dell'esecuzione, d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dell'esecuzione. Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Direttore dell'esecuzione si sia espresso, il programma si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di

attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dell'esecuzione.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'area oggetto del rilievo inerenti al porto di Pesaro, la cui navigabilità è prioritaria rispetto alle operazioni di rilevamento di cui trattasi;
- dell'ottenimento dei pareri, permessi, ordinanze (Capitaneria ecc.), concessioni stabiliti per legge;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti impiegati;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione in relazione alla specificità del servizio e al periodo stagionale in cui si ricade;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Il programma dovrà essere presentato alla Capitaneria di porto contestualmente all'inoltro dell'istanza per l'emissione dell'Ordinanza, se richiesto dalla Capitaneria, necessaria alla regolamentazione dell'utilizzazione degli specchi acquei interessati dall'appalto.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dell'esecuzione, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali con le stesse procedure e modalità indicate in precedenza.

ART.12 - TERMINI PER L'ESECUZIONE - PENALI IN CASO DI RITARDO

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma operativo come sopra redatto ed approvato. La Stazione Appaltante potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento di attività da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei servizi, di parti delle zone oggetto d'intervento.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le attività appaltate **entro il termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna**, comprensivi del tempo necessario per l'approvvigionamento dei mezzi d'opera ed il loro trasferimento presso i luoghi di lavoro, dei tempi occorrenti per l'effettuazione delle manutenzioni, rifornimenti, incidenza per eventuali riparazioni delle imbarcazioni. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'Importo contrattuale.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata al Direttore dell'esecuzione, l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni del Direttore dell'esecuzione, in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione delle prestazioni rispetto alla scadenza del termine contrattuale verrà applicata una penale nella misura pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale irrogata ai sensi del presente articolo, così come previsto dall'art. 113 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo specifico, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART.13 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Nell'eventualità che, successivamente all'avvio dell'esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle operazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le attività eventualmente eseguibili, mentre il Direttore dell'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione, anche parziale, delle operazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti redigendo apposito verbale.

I verbali di sospensione, redatti a cura della Direzione dell'esecuzione e controfirmati dall'Appaltatore, nei quali dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le operazioni sospese nonché lo stato di avanzamento delle operazioni, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto sarà disposto dal Direttore dell'esecuzione o dalle Autorità Marittime, cioè a sospendere le operazioni in una zona per poco o molto tempo, ovvero a spostare mezzi in altra zona. Per tali sospensioni e spostamenti, pur numerosi che risultino alla fine delle operazioni, l'Appaltatore non potrà comunque richiedere compenso alcuno.

Nel caso di sospensione, parziale o totale, per cause non attribuibili alla responsabilità dell'Appaltatore, il programma operativo viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento del tempo utile contrattuale.

La decisione circa l'eventuale concessione di proroghe in caso di istanze avanzate dall'Appaltatore, nel caso in cui, per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati, risulta subordinata alla necessità di garantire la ripresa delle operazioni portuali presso le aree interessate dalle operazioni di cui trattasi.

A giustificazione della mancata ultimazione e del mancato rispetto delle scadenze contrattualmente fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la responsabilità, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese dallo stesso interessate per realizzazione delle attività in progetto.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, e 4 dell'art. 107 del Dlgs 50/2016 all'esecutore è dovuto il risarcimento calcolato secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7 marzo 2018, n.49.

ART.14 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o dal D.Lgs. n. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- il tardivo avvio delle procedure di competenza dell'Appaltatore per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati o per l'emissione dei provvedimenti, da parte dei competenti organi istituzionali, necessari all'esecuzione dell'appalto (es. ordinanze dell'Autorità Marittima, autorizzazioni all'accesso nell'area portuale, etc.);
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – ESERCIZIO FACOLTÀ DI RECESSO

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'inizio o l'ultimazione del servizio o sulle scadenze esplicitamente fissate dal Direttore dell'esecuzione o dalla Stazione Appaltante durante l'esecuzione del rilievo produrrà la risoluzione immediata del contratto d'appalto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e nei modi previsti dal regolamento di attuazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere le attività in ritardo.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, oltre a quelli derivanti dalla tardiva ultimazione delle operazioni per colpa dell'Appaltatore stesso.

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi eseguiti e verifica la regolarità.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART.16 - PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato Di Ultimazione delle Prestazioni, previa trasmissione della relativa fattura in formato elettronico e previa acquisizione da parte della Stazione appaltante, con esito favorevole, del documento unico di regolarità contributiva nella forma On-Line.

Quando il pagamento non venga effettuato – per colpa della Stazione Appaltante – nei termini prescritti, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

É ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I SERVIZI

ART.18 - GARANZIA PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei servizi posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate a termini dell'art. 93, comma 7, del D.L. n. 50/2016 può essere ridotta nei limiti ivi previsti, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale minimo di 180 giorni e comunque per il periodo indicato nel Bando di gara decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART.19 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora i servizi oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Le polizze assicurative sottoscritte dall'impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

ART.20 - COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario del servizio stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'Affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (professionali, verso terzi e prestatori d'opera) con massimale non inferiore a 500.000 euro e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

Tali polizze dovranno fare espresso riferimento, anche mediante appendice all'appalto in oggetto.

L'Affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART.21 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto di servizi.

In particolare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dell'esecuzione:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria all'atto dell'affidamento, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- b) che l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio delle prestazioni oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso delle prestazioni la

documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.;

6) l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:

- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART.22 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui ai commi 9 e 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.

ART.23 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016, entro tre mesi dalla data di effettiva ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto dal Direttore dell'esecuzione, verrà emesso il certificato di regolare esecuzione.

ART.24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, anche ai sensi della L.R. 49/92 e successive modifiche, di avere preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, delle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e delle condizioni locali.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti.

1. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, delle aree di intervento e di tutti i materiali e mezzi in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
2. La fornitura di acqua potabile per gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio.
3. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
4. L'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99 e ss.mm.ii. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
5. La comunicazione all'Ufficio, da cui i servizi dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
6. L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e ss.mm.ii..
7. Le spese per la fornitura di tutta la documentazione prevista nel Disciplinare tecnico per il rilievo previsto in appalto.
8. Tutte le spese, pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni demaniali, per autorizzazioni di legge presso la Capitaneria di Porto, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.
9. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
10. La predisposizione, prima dell'inizio dei servizi, del documento di valutazione dei rischi in conformità al D. Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. n. 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
11. L'adozione, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, del D.Lgs. n. 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
12. Il giorno successivo alla data del verbale di ultimazione delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà tassativamente sgomberare lo specchio acqueo oggetto del rilievo, lasciando lo stesso libero da mezzi, materiali o da quanto possa compromettere la regolare fruibilità e la navigazione.
13. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
14. La predisposizione del personale, dell'imbarcazione e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi topografici e batimetrici, misurazioni, prove e controlli dei servizi tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione, nonché i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,

con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

15. L'onere di consentire al personale di Direzione e sorveglianza, su semplice richiesta, dal giorno di avvio della prestazione fino al termine delle procedure tecnico-amministrative, di assistere alle seguenti attività:
 - a) esecuzione dei rilievi batimetrici, per l'espletamento dei compiti di Direzione dell'esecuzione, ivi incluso ogni utile dispositivo per la sicurezza;
 - b) i D.P.I. previsti dalla normativa vigente nonché l'abbigliamento idoneo per accedere ai mezzi impiegati.
16. Le istanze alla competente Autorità Marittima volte all'emissione dei provvedimenti a tutela della sicurezza della navigazione marittima e della vita dell'uomo in mare in relazione alla presenza del cantiere oggetto del presente appalto, nonché l'adozione di fanali, boe e segnalamenti marittimi di qualunque tipo che venissero prescritti dalla medesima Autorità. Sarà onere dell'impresa presentare le predette istanze in tempo utile onde ottenere i necessari atti autorizzativi ivi comprese le necessarie ordinanze.
17. Gli eventuali fermi che si renderanno necessari ai fini della sicurezza della navigazione e a garanzia dell'operatività del porto di Pesaro.
18. L'individuazione e/o predisposizione di idoneo caposaldo per controlli e verifiche dei livelli di marea.

Il corrispettivo per gli oneri sostenuti in relazione a tutti gli obblighi sopra specificati è da intendersi conglobato nei prezzi dei servizi e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Ammontare dei Servizi" del presente Capitolato Speciale, ad eccezione di quanto diversamente disposto.

Detto compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale offerto. Nell'offerta economica l'operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e l'Appaltatore, le quali, pertanto, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 26 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione – in caso di avvio d'urgenza, entro n. 5 giorni dalla data fissata per l'avvio medesimo – dovrà presentare il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) da lui redatto, che tenga conto di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 271/1999, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

All'atto dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in cui si colloca l'appalto e cioè:

che il Responsabile dell'esecuzione, incaricato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e relative Linee Guida ANAC) è il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pellegrini Gianluca; che i servizi appaltati – trattandosi di procedure svolte esclusivamente in mare – rientrano nell'art. 88 – comma 2, lettera f) - del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e pertanto non si applicano le sole disposizioni del CAPO I del TITOLO IV "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" del medesimo decreto; di aver adeguato le proprie offerte

economiche, tenendo conto che i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, ALLEGATO XV, Capitolo 4, paragrafo 4.1.2, assommano all'importo di cui all'art. 2 del presente capitolato. In particolare, si precisa che i suddetti costi riguardano i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nel D. Lgs. n. 81/2008, all'ALLEGATO XV, Capitolo 4, paragrafo 4.1.2.

L'Appaltatore pertanto, nelle valutazioni per la determinazione dell'offerta economica, dovrà tener conto dei suddetti costi della sicurezza. Egli sarà tenuto comunque al pieno rispetto delle disposizioni in linea generale e specifici vigenti in materia di sicurezza fisica e incolumità dei lavoratori ai sensi di legge, per la tipologia delle attività di che trattasi, per le quali sarà compensato mediante riconoscimento dei suddetti costi a corpo non assoggettabili al ribasso dell'offerta.

Il DVR dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di salute, sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il DVR e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

ART.27 - MODALITÀ E REQUISITI TECNICI DI ESECUZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

Attività da svolgere e modalità di esecuzione

Per il corretto svolgimento delle fasi di esecuzione del rilievo, acquisizione dei dati e successiva elaborazione e presentazione dei risultati finali, si farà riferimento al citato Disciplinare tecnico ed in particolare all'Annesso 1 "Elenco delle operazioni da effettuare in occasione dei rilievi idrografici", in cui sono riportate le checklist da seguire per il corretto svolgimento delle operazioni di rilievo. Il citato Annesso si compone di due checklist con le operazioni che di massima vanno effettuate: la prima elenca le operazioni da effettuare prima, durante e dopo il rilievo; la seconda indica nel dettaglio le azioni previste.

A condurre i rilievi deve essere preposto personale con adeguate qualifiche e di provata esperienza, così come specificato al successivo paragrafo.

Il rilievo sarà eseguito con la supervisione di un Idrografo di categoria A che certificherà il rilievo e con esso le seguenti attività:

- fasi di calibrazione della strumentazione, propedeutiche al rilievo, verificandone la correttezza dell'esecuzione;
- esecuzione del rilievo, controllandone il corretto svolgimento e provvedendo, al termine dello stesso, all'acquisizione dei dati grezzi;
- restituzione cartografica del rilievo, così come redatta dall'esecutore, sulla base dei dati grezzi acquisiti e successivamente processati;
- collaudazione tramite sottoscrizione di tutti gli elaborati grafici e della documentazione finale da consegnare alla Stazione Appaltante ed al rilascio di apposita attestazione riportante l'esito delle verifiche propedeutiche al rilievo, dello svolgimento delle operazioni di acquisizione dei dati e dell'avvenuta verifica di coerenza tra i dati acquisiti durante il rilievo e la restituzione grafica prodotta dall'esecutore del rilievo. Qualora la restituzione non risultasse coerente con i dati grezzi acquisiti in sede di rilievo e autonomamente processati, dovrà provvedere a darne immediata comunicazione scritta alla Stazione Appaltante specificandone le motivazioni.

Tali attività di supervisione saranno svolte per conto e su incarico dell'AdSP; i relativi costi sono esclusi dal presente Appalto.

Al fine di consentire il contraddittorio in fase di rilievo, con un preavviso di almeno tre giorni prima dell'esecuzione del rilievo, l'esecutore dovrà fornire alla Stazione Appaltante e al citato Idrografo una relazione recante le caratteristiche tecniche della strumentazione che intende adottare per tutti i rilievi batimetrici da eseguirsi sulle aree interessate dall'intervento. Al termine del rilievo verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati necessari alla verifica della restituzione cartografica del rilievo medesimo a cura dell'esecutore.

L'esecutore, con congruo anticipo, comunicherà alla Stazione Appaltante le date previste per l'esecuzione del rilievo batimetrico, che potrà essere anche presidiato da personale incaricato della Stazione Appaltante.

L'esecutore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, nei termini stabiliti dalle presenti prescrizioni, la documentazione finale in due copie firmate in originale dall'esecutore del rilievo e dal personale idrografo incaricato per le verifiche/controlli, e in formato digitale, secondo quanto prescritto dal citato Disciplinare tecnico e quanto successivamente specificato all'Art. 28.

Personale e mezzi per l'esecuzione del servizio

A condurre i rilievi deve essere preposto personale con adeguate qualifiche e di provata esperienza, che andranno documentate nella relazione finale.

Ai sensi del Disciplinare tecnico, è fondamentale che gestione, verifica/controllo ed esecuzione delle

operazioni, ai fini della buona riuscita di un rilievo idrografico, siano affidate a personale di comprovata capacità specifica nel settore idrografico, acquisita attraverso un adeguato percorso di formazione professionale e supportata da esperienza pratica.

Il personale incaricato a condurre le attività di controllo della pianificazione e progettazione, nonché direzione dell'esecuzione, verifica e collaudo finale del rilievo sarà un Idrografo di categoria "A".

La nomina e le spese inerenti detto idrografo abilitato di categoria A saranno a cura della Stazione Appaltante.

Il personale dell'impresa aggiudicatrice, incaricato dell'esecuzione del rilievo idrografico (operatore o surveyor) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso del Certificato di qualifica professionale nell'ambito delle regole imposte dall'IHO e riconosciuta FIG/IHO/ICA per la categoria "B";

o in assenza di tale qualifica, il personale operante dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- un certificato che attesti la frequenza di un corso di *surveying* o almeno un anno di attività sul campo nell'ambito dell'esecuzione di rilievi batimetrici.

Il rilievo dovrà essere eseguito utilizzando un'imbarcazione dotata di strumentazione idonea al tipo di rilievo e di caratteristiche tali da consentirne l'impiego per le suddette attività. A tale proposito si richiede la possibilità di visualizzazione e monitoraggio in tempo reale dei dati batimetrici rilevati e acquisiti dal sistema.

In riferimento al mezzo marittimo non è consentita la tipologia uso conto proprio o privato; dovrà in ogni caso essere idoneo ad ottenere l'autorizzazione della locale Capitaneria di Porto, di cui agli artt. 11 e 24 del presente Capitolato.

Detta imbarcazione dovrà possedere caratteristiche specifiche, in quanto l'Appaltatore dovrà consentire, durante lo svolgimento delle attività di rilievo, la presenza a bordo di due tecnici/passeggeri della Stazione Appaltante come sopra specificato e tale da adempiere alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 271/1999 in materia di sicurezza dei lavoratori.

Strumentazione per i rilievi batimetrici

Il rilievo batimetrico, come definito al par. 6.16 del sopra citato Disciplinare tecnico, per essere conforme a un dato Ordine, deve essere effettuato con apparecchiature, hardware e software, idonei al raggiungimento dei requisiti dettagliati nella Tabella 1 "Minimi Standard per i rilievi idrografici".

In particolare le apparecchiature impiegate devono consentire il raggiungimento delle incertezze richieste. A tal fine è necessario stabilire programmi di taratura e calibrazione periodica che soddisfino le specifiche prima di procedere al rilievo idrografico.

Le apparecchiature devono inoltre essere utilizzate da personale idoneo e addestrato all'impiego che dovrà avere sempre a disposizione le istruzioni sul loro uso e manutenzione (compresi i relativi manuali forniti dal costruttore).

Nella relazione finale devono essere indicati tutti gli elementi dei sistemi e delle apparecchiature utilizzati e i relativi software e devono essere allegati tutti i tracciati e le registrazioni effettuate durante l'esecuzione del rilievo.

I dati necessari all'esecuzione di tutte le elaborazioni previste verranno raccolti a mezzo di strumentazione multibeam ad alta precisione.

Caratteristiche tecniche tipo:

- sistema di acquisizione dei dati batimetrici: ecoscandaglio di tipo multibeam echosounder (non di tipo interferometrico) ad alta risoluzione e ad alta frequenza, con ampiezza massima del singolo beam di $1.0^\circ \times 1.0^\circ$;
- a copertura totale dei fondali, con una sovrapposizione dei dati minimo del 25%;
- impiego di sistema di posizionamento satellitare GPS in modalità RTK per la correzione della posizione in tempo reale;
- sistema integrato di assetto e posizionamento (precisione: heave ± 5 cm, pitch e roll $\pm 0.02^\circ$);

- sistema girobussola integrata al sensore di moto (precisione: $\pm 0.05^\circ$);
- sonda SVP e SVS per la misurazione in continuo della velocità del suono in acqua;
- eventuale mareografo con possibilità di trasmissione dati;
- software idrografico di navigazione/acquisizione/gestione/raccolta/elaborazione/restituzione dati;
- velocità di acquisizione compresa tra 3÷5 nodi.

Il sistema di acquisizione e registrazione dati sarà opportunamente interfacciato al sistema di assetto e posizionamento integrati e alla sonda di velocità del suono in continuo.

Qualora la profondità dei fondali sia inferiore a 1,5 mt, sarà consentito, in accordo con la Direzione dell'esecuzione, in relazione alle caratteristiche delle strumentazioni utilizzate, l'utilizzo di strumentazione di tipo singlebeam per operare in bassi fondali.

La strumentazione dovrà essere calibrata secondo le indicazioni del Disciplinare citato, ad inizio e fine rilievo per garantire un'esecuzione a regola d'arte.

I dati spaziali devono essere riferiti ad un datum geodetico planimetrico e verticale e corredati della necessaria stima dell'incertezza delle misure.

L'acquisizione dei dati andrà riferita al sistema di riferimento geodetico ETRF 2000 (2008), così come definito nel suddetto Disciplinare.

Le quote del fondale dovranno essere riferite al livello medio mare di Pesaro.

Al fine di consentire il contraddittorio in fase di rilievo, con un preavviso di almeno tre giorni prima dell'esecuzione del rilievo, l'esecutore dovrà fornire alla Stazione Appaltante e al citato Idrografo una relazione recante le caratteristiche tecniche della strumentazione che intende adottare per tutti i rilievi batimetrici da eseguirsi nelle aree interessate dall'intervento. Al termine del rilievo verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati necessari alla verifica della restituzione cartografica del rilievo medesimo a cura dell'esecutore.

Tutti i rilievi saranno eseguiti in condizione di mare calmo e condizioni meteo-marine favorevoli.

Il servizio dovrà essere espletato senza interrompere l'operatività portuale. Nelle ipotesi di sospensione dell'attività di rilievo per mancanza di disponibilità temporanea degli specchi acquei o a causa di condizioni meteo marine avverse, che non consentano lo svolgimento dell'attività in sicurezza, dovrà essere tempestivamente informata la Stazione Appaltante.

Sarà cura della Stazione Appaltante fornire la cartografia georeferenziata del porto oggetto di intervento per il corretto posizionamento del rilievo.

Livello medio mare

La misura del livello medio mare, disciplinata dal par. 6.11 del Disciplinare tecnico, deve fare riferimento ai dati forniti dalle stazioni mareografiche, quando presenti e disponibili, elencate e descritte sul sito web ISPRA oppure tramite sistema GPS in modalità RTK, attraverso la misurazione continua in GPS TIDE.

Qualora tali dati non siano disponibili nel corso dell'acquisizione dati, occorrerà fare riferimento al datum ottenuto dal caposaldo presente in porto con letture ogni mezz'ora.

In particolare, per il porto di Pesaro è possibile riferirsi al caposaldo da reperire in porto.

ART. 28 - RESTITUZIONE DEL RILIEVO E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE

Il risultato del rilievo dovrà essere conforme a quanto precisato nel citato Disciplinare tecnico, in particolare nell'Annesso 1 in cui sono elencate la tipologia di informazioni e di dati da fornire a conclusione del rilievo, nonché quanto richiesto nell'Annesso 2 per la verifica dei rilievi stessi da parte dell'Idrografo di categoria A.

Nella relazione finale devono essere indicati tutti gli elementi dei sistemi e delle apparecchiature

utilizzati e i relativi software e devono essere allegati tutti i tracciati e le registrazioni effettuate durante l'esecuzione del rilievo.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere consegnate due copie cartacee e una copia in formato digitale dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica contenente i seguenti documenti, nonché quanto previsto nel Disciplinare tecnico:
 - descrizione della modalità di esecuzione dei rilievi e delle procedure adottate;
 - rapporto delle calibrazioni eseguite;
 - descrizioni dei risultati conseguiti;
 - elenco e specifiche tecniche degli strumenti hardware e software utilizzati, ivi comprese le schede tecniche;
 - monografie dei caposaldi topografici utilizzati;
 - elenco del personale incaricato dell'esecuzione del lavoro;
- carta batimetrica con isobate con passo 0.25 m e piano quotato a maglia 10x10 m (in formato DWG, DXF e PDF);
- DEM del fondale ad alta risoluzione con i relativi dati estrapolati in formato ASCII con indicazione del contenuto dei campi, organizzati per colonne con x (E), y (N), z (q), con passo del grigliato dei punti batimetrici di 1 metro x 1 metro, secondo quanto prescritto dal citato Disciplinare tecnico;
- carta di navigazione con l'ubicazione di tutte le linee di navigazione eseguite;

nonché tutta la documentazione prevista nel Disciplinare tecnico.

Le quote $q(z)$ del fondale dovranno essere riferite al livello medio mare di Pesaro.

Il rilievo dovrà essere restituito su carte batimetriche georeferenziate nel sistema di riferimento ETRF2000(2008) proiezione piana UTM 33 Nord, in scala da concordare con la Stazione Appaltante e indicativamente:

- n. 1 Tavola – Quadro d'insieme- scala 1:1500;
- n. 2 tavole di dettaglio: scala 1:1000.

Ulteriori dettagli relativi alla restituzione grafica del rilievo potranno essere sempre concordati in fase esecutiva.

La documentazione dovrà essere sottoscritta in originale dall'esecutore del rilievo e dal personale in possesso dei medesimi requisiti indicati all'art. 27 del presente Capitolato.

ART.29 - ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore avrà facoltà di eseguire tutte le operazioni nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dell'esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del rilievo ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Quanto sopra, comunque, resta subordinato al rispetto della normativa ambientale applicabile al servizio oggetto dell'appalto.

Le prestazioni dovranno essere completate nel tempo contrattualmente previsto, con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto che dovrà coincidere con la effettiva disponibilità delle aree di lavoro.

L'Appaltatore dovrà pertanto organizzare le operazioni, i mezzi ed il personale per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, ivi comprese le prestazioni per la consegna della documentazione prevista per i rilievi batimetrici richiesti.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato rilievo entro un prestabilito tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di attività, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dell'esecuzione, con congruo anticipo e comunque entro i 15 giorni intercorrenti fra la convocazione della Stazione Appaltante e il verbale di avvio dell'esecuzione, il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. 207/2010, in armonia con il programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ciò ai fini delle approvazioni di competenza della stessa Direzione dell'esecuzione.

ART.30 - IMPORTO CALCOLATO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'importo per l'esecuzione dei rilievi batimetrici di cui trattasi è stato calcolato formulando apposite analisi dei prezzi dove sono stati previsti i costi per i noli, la manodopera necessaria, il personale specializzato richiesto ed i materiali occorrenti all'esecuzione dei servizi in questione. Dette analisi prezzi tengono conto di tutte le attività inerenti il mob/demob, l'esecuzione dei rilievi con imbarcazione dotata di tutta la strumentazione necessaria, le attività per la processazione dati, la restituzione grafica, ecc. In essi sono inoltre comprese le quote per spese relative alla sicurezza, spese generali (15%) ed utili d'impresa nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole attività, in particolare: mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisoriale, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc. Per la formazione dei prezzi in elenco sono state considerate produzioni differenti in funzione delle profondità di fondale da indagare, relativamente a quote inferiori ai -6 metri sul livello medio del mare, a quote comprese tra -6 metri e -10 metri sul livello medio del mare e a quote superiori a -10 metri sul livello medio del mare.

ART.31 – MODALITÀ PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

I servizi a corpo previsti in progetto saranno valutati sulla base delle aliquote percentuali delle prestazioni effettivamente eseguite.

Eventuali eccedenze di aree o differenze riscontrate circa l'effettiva quota di fondale indagata per ogni area prevista in progetto, non saranno compensate.

INDICE

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI

CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DEI SERVIZI

ART. 1- NATURA ED OGGETTO DEI SERVIZI

ART. 2 - AMMONTARE DEI SERVIZI

ART. 3 - DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

ART.5 - VARIAZIONI DEI SERVIZI PROGETTATI

CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.6 - OSSERVANZA DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART.7 - INQUADRAMENTO NORMATIVO AMBIENTALE E SICUREZZA

ART.8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART.9 - INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART.10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.11 – PROGRAMMA OPERATIVO

ART.12 - TERMINI PER L'ESECUZIONE - PENALI IN CASO DI RITARDO

ART.13 – SOSPENSIONI E PROROGHE

ART.14 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – ESERCIZIO FACOLTÀ DI RECESSO

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART.16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I SERVIZI

ART.18 – GARANZIA PROVVISORIA

ART.19 – GARANZIA DEFINITIVA

ART.20 – COPERTURE ASSICURATIVE

ART.21 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART.22 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

ART.23 - VERIFICA DI CONFORMITA'

ART.24 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART.25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART.26 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

ART.27 – MODALITÀ E REQUISITI TECNICI DI ESECUZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

ART.28 – RESTITUZIONE DEL RILIEVO E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE

ART.29 - ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART.30 - IMPORTO CALCOLATO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART.31 – MODALITA' PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE